

**Dott. Andrea Romano**  
**(Resp. Servizio Vigilanza e Controllo AIT)**

***Corretto uso della risorsa  
idropotabile:***

***controlli sulle piscine***

# La normativa:



Legge Regionale Toscana n. 69/2011:

Art. 10: il Direttore Generale di AIT provvede allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento sul corretto utilizzo dell'acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato (DPGR n. 29/R del 2008)

Art. 27: La Giunta regionale emana il regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di **risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano**.

Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento spettano all'autorità idrica.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo l'autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale e del personale del gestore del servizio idrico integrato.

Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

# Regolamento regionale DPGR n. 29/R del 2008:



Art. 4: prelievi da fontane pubbliche, idranti antincendio, bocche per innaffiamento

Art. 5: alimentazione fontane pubbliche, vasche d'arredo e giochi d'acqua comunali

Art. 6: edifici pubblici o aperti al pubblico

Art. 7: irrigazione di coltivazioni, orti e giardini, impianti sportivi

Art. 8: impianti di climatizzazione, **piscine**, vasche d'arredo e giochi d'acqua privati

Art. 9: lavaggio automezzi

Art. 10: lavaggio fosse biologiche

# Criticità → piscine



- aumento consistente del numero delle piscine a servizio delle strutture ricettive, molto numerose in Toscana, regione vocata al turismo

- aumento ancor più marcato del numero delle piscine presso abitazioni private, in particolare le piscine fuori terra, molto accessibili dal punto di vista economico

- nel periodo estivo, alla siccità si aggiunge il problema del prelievo extra per il riempimento delle piscine, talmente rilevante da causare in alcune zone della regione problemi di approvvigionamento idrico per le abitazioni servite dalla stessa rete

- secondo il regolamento, **è vietato utilizzare l'acquedotto per il riempimento delle piscine**, salvo possibile deroga del gestore per le strutture pubbliche o aperte al pubblico



# Cos'è una piscina?

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Art. 1

## Definizione

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.
2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

# Classificazione delle piscine

1) private non aperte al pubblico né ad uso collettivo

a) facenti parte di singole abitazioni (impianti domestici)

b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 (“*parti comuni dell'edificio*”) e seguenti del codice civile

(art. 3, comma 1 lett. b LRT n. 8/2006)

2) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:

a) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;

b) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate;

c) impianti finalizzati al gioco acquatico;

(art. 3, comma 1 lett. a LRT n. 8/2006)

# Controlli sull'approvvigionamento idrico delle piscine in Toscana

DPGR n. 29R/2008 – Art. 8, comma 2: E' vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. E' fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

LRT n. 69/2011 - Art. 27, comma 4: La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

LRT n. 69/2011 – Art. 27, comma 5: Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'autorità idrica.

# Accertamento sugli impianti domestici o condominiali

L'approvvigionamento della piscina (riempimenti totali e parziali) per la stagione in corso può essere avvenuto tramite:

- 1) fornitura da ditte specializzate (autobotte): dimostrabile mediante esibizione copia fattura e documento di trasporto
- 2) pozzo: dimostrabile mediante esibizione letture del contatore del pozzo (o consumi stimati) comunicate alla Regione Toscana
- 3) acquedotto pubblico: **DIVIETO INDEROGABILE** → sanzione

# Pozzo uso domestico: non denunciato

DPGR n. 61R/2016 – Art. 21, comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

DPGR n. 61R/2016 – Art. 85, comma 2, lett. c): La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 (*da 600 a 6.000 euro*) si applica nei seguenti casi (...): omessa o ritardata denuncia di cui all'articolo 21, comma 1.

LRT n. 80/2015 – Art. 14: Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs.152/2006 e dall'articolo 15. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

# Piscine condominiali

LRT n. 8/2006 – Art. 23, comma 1:

Il responsabile della piscina è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.

# Accertamento sugli impianti pubblici, aperti al pubblico o ad uso collettivo

L'approvvigionamento della piscina (riempimenti totali e parziali) per la stagione in corso può essere avvenuto tramite:

- 1) fornitura da ditte specializzate (autobotte): dimostrabile mediante esibizione copia fattura e documento di trasporto
- 2) pozzo: dimostrabile mediante esibizione letture del contatore del pozzo (o consumi stimati) comunicate alla Regione Toscana
- 3) acquedotto pubblico: solo se preventivamente concordato con il Gestore del servizio idrico integrato, altrimenti VIETATO → sanzione

# Documentazione relativa al controllo: non presente o incompleta

LRT n. 8/2006 – Art. 16, commi 2-3: I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.

DPGR n. 23R/2010 – Art. 49, comma 3: Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti: (...) b) un registro degli interventi di manutenzione; c) un registro dei controlli dell'acqua in vasca, contenente: (...) la lettura giornaliera del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 2: I responsabili delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all'autocontrollo di cui all' articolo 16 , commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 10: La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

# Svuotamento annuale della piscina: non effettuato

LRT n. 8/2006 – Art. 9, comma 7: La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 6, lett. a): I responsabili delle piscine di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l'impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:

a) mancato svuotamento dell'acqua delle piscine ai sensi dell' articolo 9, comma 7.

LRT n. 8/2006 – Art. 18, comma 10: La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

# Pozzo: privo di concessione

RD 1775/1933 – Art. 17, comma 1: Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

DPGR n. 61R/2016 – Art. 85, comma 1: In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933 (*da 3.000 euro a 30.000 euro*).

LRT n. 80/2015 – Art. 14: Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs.152/2006 e dall'articolo 15. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

# Pozzo: attività non autorizzata

DPGR n. 61R/2016 – Art. 54, comma 1: Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema- tipo approvato dalla Giunta regionale.

DPGR n. 61R/2016 – Art. 85, comma 2, lett. I): La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 (*da 600 a 6.000 euro*) si applica nei seguenti casi (...): mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.

LRT n. 80/2015 – Art. 14: Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs.152/2006 e dall'articolo 15. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

# Pozzo: contatore assente

DPGR n. 51R/2015 – Art. 3, comma 1: Sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi prelevati:

- a) i prelievi di acque pubbliche da corpi idrici superficiali e sotterranei effettuati in regime di concessione
- b) (....)
- c) i prelievi per uso domestico di acque sotterranee, liberi o in regime di autorizzazione.

DPGR n. 51R/2015 – Art. 10, comma 1: In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi (...) si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2006 *(da 1.500 a 6.000 euro)*.

D.LGS n. 152/2006 – Art. 135, comma 1: In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

# Pozzo: contatore non funzionante

DPGR n. 51R/2015 – Art. 7, comma 1, lett. a): I soggetti che effettuano i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 sono obbligati a mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste; in particolare, la taratura dei misuratori è verificata con cadenza almeno quinquennale.

DPGR n. 51R/2015 – Art. 10, comma 1: In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi (...) si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2006 *(da 1.500 a 6.000 euro)*.

D.LGS n. 152/2006 – Art. 135, comma 1: In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

# Pozzo: letture non trasmesse

DPGR n. 51R/2015 – Art. 8, comma 1-2: (...) i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'articolo 3, sono comunicati dall'utente al settore regionale competente per territorio, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative misurazioni (...).

2. I soggetti titolari dei prelievi e restituzioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 (*esentati dall'obbligo del misuratore*), sono comunque tenuti a comunicare con cadenza annuale la stima dei quantitativi prelevati e restituiti.

DPGR n. 51R/2015 – Art. 10, comma 1: In caso di violazione (...) degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento (...) si applica la sanzione di cui all' articolo 133, comma 8 del d.lgs. 152/2006 (*da 1.500 a 6.000 euro*).

D.LGS n. 152/2006 – Art. 135, comma 1: In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

**Grazie per l'attenzione!**

